Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato 12 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 8 agosto 1942-XX, n. 1324, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il triennio 1942-45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1942-XXI, n. 278, all'art. 6 penultima linea, ove è detto: «... assunti dal venditore al momento dell'*importazione*.» si deve leggere: «... assunti dal venditore al momento dell'*esportazione*.»

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 12 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione sorteggiate nella 21ª estrazione. — **S. A. Ferrovia Mantova-Modena, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1942-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima in Firenze:** Obbligazioni ex Società elettrica litoranea toscana 6 % sorteggiate il 1° dicembre 1942-XXI. — Obbligazioni ex Società toscana per imprese elettriche 4,50 % sorteggiate il 1° dicembre 1942-XXI. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1942-XXI.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1393.

Modificazione all'art. 4 della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, istitutiva dell'Ente teatrale italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 4, secondo capoverso, lettera *b*), della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, istitutiva dell'Ente teatrale italiano per la cultura popolare, è modificato come segue:

« *b*) di un delegato del Ministero della cultura popolare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1394.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 707, recante disposizioni per la concessione di quote di integrazione di prezzo a favore dei produttori di limoni, ad uso industriale, e di citrato di calcio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 707, recante disposizioni per la concessione di quote di integrazione di prezzo a favore dei produttori di limoni, ad uso industriale, e di citrato di calcio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1395.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, recante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, recante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada, con la seguente modificazione: all'art. 2, lettera *D*), n. 1), sono aggiunte in fine le parole: « e delle industrie produttrici di energia elettrica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1942-XX, n. 1396.

Concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole minorenne, in servizio al 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole minorenne, in servizio, alla data del 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazione dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è concesso, per una volta tanto, un premio per il Ventennale di importo pari a cinque mensilità dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi di caroviveri, o, comunque, del trattamento di famiglia in godimento alla suindicata data del 28 ottobre 1942-XX.

Art. 2.

Il premio per il Ventennale previsto dal precedente art. 1 non compete:

1°) al personale il cui trattamento di famiglia comunque denominato, non sia disciplinato alla data del 28 ottobre 1942-XX, dalla legislazione italiana;

2°) al personale il cui trattamento di famiglia alla data del 28 ottobre 1942-XX, sia sospeso in dipendenza di provvedimento disciplinare o di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia o per affari privati.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni, il premio è dovuto per il solo impiego statale in relazione al quale l'importo del premio risulti superiore; ed, analogamente, al personale civile, in servizio militare alla predetta data, il premio compete riferibilmente alla posizione civile od a quella militare che comporti il maggiore trattamento.

Al personale retribuito parzialmente a carico di bilanci non statali, il premio è dovuto nell'aliquota proporzionale all'onere gravante sul bilancio statale per il trattamento di famiglia, in base al quale detto premio andrebbe determinato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il presente decreto non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 4.

Il presente decreto è applicabile anche al personale statale in servizio in Albania, nell'Africa italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, che ha vigore dal 28 ottobre 1942-XX, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 20. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397.

Disposizioni per il pagamento dei titoli di spesa delle Amministrazioni statali mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 1759, il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, il R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 684, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1300, ed il R. decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Considerato lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Sezioni di Regia tesoreria hanno facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 50.000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia al nome dei creditori.

Su domanda degli interessati la Banca d'Italia può girare le somme così accreditate al conto di un Istituto di credito indicato da ciascun creditore.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà

presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398.

Modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in Borsa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in borsa, di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, è stabilita, salva l'eccezione di cui al successivo art. 2, nella misura del 4 per cento e si applica sul valore pieno di cessione dei titoli, il quale, peraltro, non potrà essere inferiore a quello risultante dalla più recente valutazione dei titoli stessi divenuta definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, od al nominale se si tratta di titoli non valutati.

La sovrimposta nella misura di cui al comma precedente assorbe l'imposta sul plusvalore stabilita per la negoziazione dei detti titoli dal testo unico sopra citato e fa carico in parti uguali a ciascuno dei contraenti, ferma peraltro rimanendo la solidarietà per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

Art. 2.

Alle disposizioni contenute nell'articolo precedente è fatta eccezione per quanto riguarda la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari, non quotati in Borsa, di società immobiliari. Per la negoziazione di questi titoli resta ferma l'applicazione dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione, giusta le disposizioni stabilite dal citato testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari non quotati in borsa, comprese quelle riguardanti le sanzioni, contenute nel testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, non incompatibili con quelle stabilite dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX, n. 1399.

Modificazioni all'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, istitutiva della Scuola media nel Regno;

Veduto il R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 1174, con il quale vengono approvati gli orari ed i programmi d'insegnamento per la predetta scuola;

Riconosciuta la necessità di conformare le scuole italiane all'estero al nuovo ordinamento delle scuole del Regno;

Veduto il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con R. decreto 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740;

Veduta la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, art. 3, n. 1;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola media, istituita con legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sostituisce all'estero il corso inferiore dell'Istituto tecnico che viene di conseguenza soppresso.

Art. 2.

Alla Scuola media all'estero si applicano le disposizioni contenute nella predetta legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, integrate dalle particolari norme che regolano le scuole italiane all'estero.

Art. 3.

In deroga all'art. 14, comma 4°, della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, all'esame di licenza della Scuola media all'estero sono ammessi anche i candidati esterni, sforniti del titolo di ammissione, che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il 13° anno di età.

Art. 4.

Sono approvati gli orari ed i programmi d'insegnamento per la Scuola media all'estero, allegati al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 9. — MANCINI

Orari e programmi d'insegnamento per la Scuola media all'estero

ORARIO SETTIMANALE.

Materie d'insegnamento.

	Classi I	II	III
Religione	1	1	1
Italiano, latino, storia e geografia	14	14	14
Matematica	3	3	3
Disegno	2	2	2
Lingua, storia e geografia del Paese ospite	5	5	5
Totali	25	25	25
Educazione fisica	2	2	2
Lavoro	2	2	2

Programmi d'insegnamento.

Per l'insegnamento della religione, dell'italiano, del latino, della storia, della geografia, della matematica, del disegno e della educazione fisica valgono le avvertenze ed i programmi approvati con R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 1174.

Per l'insegnamento della lingua e della storia e geografia del Paese ospite i programmi sono formulati per ciascuna sede dal collegio dei professori che per la ripartizione della materia deve attenersi, per quanto è possibile, ai programmi delle corrispondenti scuole locali, e sono sottoposti alla approvazione del Ministero degli affari esteri. Per lo svolgimento di essi sono tuttavia da tener presenti le avvertenze ai programmi delle corrispondenti materie italiane, di cui al predetto R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 1174.

L'insegnamento del lavoro si svolge secondo le istruzioni impartite dal Ministero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1400.

Istituzione degli Uffici provinciali del Tesoro e delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Governatorato della Dalmazia e nelle provincie di Lubiana e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visti i Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452, e il R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453;

Ritenuta la necessità di emanare le norme per la regolare istituzione e per il funzionamento sia degli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza di Spalato e Cattaro e presso l'Alto Commissariato per la provincia di Lubiana, sia delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale nei territori suindicati;

Ritenuta altresì la necessità di determinare la competenza territoriale degli Uffici provinciali del Tesoro e delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale di Zara e Fiume, in armonia con la nuova circoscrizione amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso le Intendenze di finanza di Spalato e Cattaro e presso l'Alto Commissariato per la provincia di Lubiana, gli Uffici provinciali del Tesoro creati col R. decreto-legge in data 4 giugno 1925-III, n. 835, modificato dal R. decreto-legge in data 4 marzo 1937-XV, n. 304.

Sono pure istituite nei territori su indicati le Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Art. 2.

La competenza territoriale degli Uffici provinciali del Tesoro e delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, è estesa, nelle provincie di Fiume e di Zara, a tutta la nuova circoscrizione amministrativa per esse stabilita in esecuzione al R. decreto-legge in data 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

Art. 3.

Gli Uffici provinciali del Tesoro e le Sezioni di Regia tesoreria provinciale di Spalato, Cattaro e Lubiana, nonchè, nei riguardi dei nuovi comuni aggregati alle rispettive circoscrizioni territoriali, gli Uffici provin-

ciali del Tesoro e le Sezioni di Regia tesoreria di Zara e di Fiume, oltre alle funzioni loro demandate dal R. decreto in data 18 novembre 1923-II, n. 2440, dal relativo regolamento approvato con R. decreto in data 23 maggio 1924-II, n. 827, e dal decreto del Ministro per le finanze in data 22 giugno 1925-III, n. 12598, emanato in esecuzione alla legge in data 31 gennaio 1926-IV, n. 100, esercitano anche tutte quelle altre attribuzioni che sono loro assegnate, nella rispettiva competenza, previa intesa col Ministero delle finanze Direzione generale del Tesoro - per l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed amministrativo nei territori annessi, già appartenenti al cessato Regno jugoslavo, dall'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, dal Governatore della Dalmazia e dal Prefetto di Fiume, ai sensi dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, 18 maggio 1941-XIX, n. 452, nonchè del R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 15 luglio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 19. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1401.
7ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 31 ottobre 1942-XXI, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-1943.

MAESTA'

Per imprevedibili esigenze di carattere urgente ed inderogabile, è necessario inscrivere le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

Ministero delle finanze	L.	1.454.700
» degli affari esteri	»	3.470.500
» dell'educazione nazionale	»	820.000
» dell'interno	»	2.500.000
» dell'agricoltura e delle foreste	»	1.000.000
» per gli scambi e per le valute	»	300.000
Totale	L.	9.545.200

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 36.843.450;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una settima prelevazione nella somma di lire novemilionicinquecentoquarantacinquemiladuecento (L. 9.545.200) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	1.354.700
Cap. n. 417-*quater*. — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini	»	100.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	L.	1.200.000
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero	»	1.500.000
Cap. n. 178 (aggiunto, in conto competenza). — Somma da erogare per diritti doganali sul grano e granturco importati in Albania per conto del R. Governo	»	770.500

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 144. — Accademie di belle arti, ecc. - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	L.	250.000
Cap. n. 193-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare a favore della Regia università di Pisa per il riordinamento dell'azienda sperimentale annessa alla facoltà di agraria di quella Università, in relazione al provento dell'alienazione di un'area demaniale già in uso di quella Regia università per la cennata azienda	»	570.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato a favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose	L.	2.500.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto italo-bulgaro per la bonifica integrale	L.	1.000.000

Ministero per gli scambi e per le valute:

Cap. n. 37-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Federazione fascista degli artigiani per l'organizzazione all'estero di mostre selezionate e di negozi - vendita di prodotti dell'artigianato . . . . L. 300.000

Totale . . . L. 9.545.200

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1402.

Istituzione temporanea di un secondo posto di vice console presso il Regio consolato generale in Monaco di Baviera.

N. 1402. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un secondo posto di vice console presso il Regio consolato generale in Monaco di Baviera.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1403.

Istituzione temporanea di un secondo posto di primo segretario presso la Regia legazione in Bucarest e di un secondo posto di primo segretario presso la Regia legazione in Bratislava.

N. 1403. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un secondo posto di primo segretario presso la Regia legazione in Bucarest e di un secondo posto di primo segretario presso la Regia legazione in Bratislava.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1942-XXI.

Divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è proibita la fabbricazione delle profumerie alcooliche.

La vendita delle profumerie alcooliche prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita soltanto fino al 28 febbraio 1943.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni si riserva di consentire deroghe al divieto di fabbricazione e di vendita:

a) per i prodotti destinati all'esportazione, in base ad attestazione del Ministero per gli scambi e le valute;

b) per l'utilizzazione di essenze di produzione nazionale, secondo le norme che saranno stabilite di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

I produttori ed i commercianti di profumerie alcooliche dovranno compilare un inventario dei prodotti che essi detengono, indicando tutte le caratteristiche che possono essere necessarie ad individuarli ed i relativi prezzi di vendita.

Detto inventario dovrà essere presentato in duplice esemplare entro il termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente decreto ai Consigli provinciali delle Corporazioni competenti per territorio, i quali ne restituiranno un esemplare, vistato, a titolo di ricevuta.

Art. 4.

I produttori ed i commercianti di profumerie alcooliche dovranno tenere un registro di carico e scarico, debitamente vistato, prima di essere usato, dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio.

Nel carico di tale registro i produttori ed i commercianti iscriveranno le indicazioni delle profumerie alcooliche inventariate a norma del precedente art. 3; i commercianti vi aggiungeranno quelle relative ai prodotti suddetti eventualmente acquistati fino al 28 febbraio 1943-XXI; nello scarico tanto i produttori quanto i commercianti registreranno le vendite effettuate con l'indicazione degli acquirenti.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni di cui alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: RICCI

(4566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 23 settembre 1942-XX, il notaio dott. Vittorio Manlio Giuliani fu Giovanni, residente ed esercente in Salerno, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 24 novembre 1942-XX

(4559) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1942-XXI - N. 223

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7975
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,425
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	72,925
Id. 5 % (1935)	92,425
Redimib. 3,50 % (1934)	82,275
Id. 5 % (1936)	96,75
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	97,275
Id. 5 % (1949)	94,775
Id. 5 % (15-2-50)	95,375
Id. 5 % (15-9-50)	94,80
Id. 5 % (15-4-51)	94,75

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 561 del 27 novembre 1942-XXI, relativo al prezzo di nastro pettinato ramia

Con provvedimento P. 561 del 27 novembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha determinato i seguenti prezzi massimi:

a) nastro pettinato di ramia, L. 44,60 per kg.;
b) pettinaccia di ramia, L. 24 per kg.

I suddetti prezzi s'intendono riferiti a merce condizionata, pressata, imballata in tele del filatore, resa franco filatura, imposta entrata compresa.

(4567)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio del 31 dicembre 1940 con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esame per i posti delle condotte ostetriche vacanti il 30 novembre 1940 e precisamente per le condotte ostetriche di Roccafluvione e Magliano di Tenna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detti concorsi e la graduatoria da essi risultante;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta di cui in narrativa:

1) Zampini Germana, punti 50,875;
2) Cruciani Enedina in Ascenzi, punti 49,750.

Ascoli Piceno, addì 25 novembre 1942-XXI

Il prefetto: ONNIS DELICATI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio pari numero e data con cui veniva approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1940 e precisamente per le condotte ostetriche di Roccafluvione e Magliano di Tenna;

Viste le domande di partecipazione al concorso delle ostetriche dichiarate idonee e tenuto conto delle preferenze da ciascuna di esse indicate nelle domande medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. L'ostetrica Zampini Germana è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Roccafluvione.

2. L'ostetrica Cruciani Enedina in Ascenzi è dichiarata vincitrice della condotta di Magliano di Tenna

I podestà dei comuni di Roccafluvione e Magliano di Tenna sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 25 novembre 1942-XXI

Il prefetto: ONNIS DELICATI

(4550)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.